

SENTENZA
N. 185/24

UDIENZA
23/4/24

N. 185/24
N. 185/24
nr
rgt

Depositata
9/1/24
Spedito avviso art. 548
C.P.P.

il
.....

Esecutiva

il
.....

Redatta scheda

il
.....

Art.

Campione penale

il
.....

foglio elettorale al
Comune



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Catania - Sez. II in composizione
monocratica in persona di:
Dott. ssa Anna PAPPALARDO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento
nei confronti di

A

Assente

Difeso

AW. TO DAVIDE TUBINO

IMPUTATO

v.allegato

IMPUTATO

- a) del reato p. e p. dall'art. 572 c.p. perché sottoponendo la compagna ed il figlio minore a ripetute violenze fisiche, consistenti in percosse, e morali, segnatamente ingiurie dai contenuti offensivi e volgari oltre che minacce di morte, altresì compiendo gesti di autolesionismo e violenza contro gli arredi domestici si da ingenerare un clima familiare di terrore e vessazione, maltrattava la compagna e il figlio.

In () fino al () data della querela

Identificata la persona offesa in: 1)
, residente in ()

, nata
- As...

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto che dispone il giudizio emesso in data 14.05.2015, A è chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 572 c.p., così come meglio descritto in rubrica.

All'udienza del 16.10.2015, si disponeva la notifica del predetto decreto alla persona offesa.

All'udienza del 22.04.2016 il processo veniva rinviato per assenza della persona offesa, così come all'udienza del 25.11.2016 e del 07.07.2017.

All'udienza del 27.04.2018 si ammettevano le prove richieste dalle parti e venivano acquisite, ex art. 512 c.p.p., le dichiarazioni rese dalla persona offesa in fase di indagini.

Alle udienze del 16.11.2018, 15.03.2019, 20.09.2019 il processo veniva rinviato per assenza del giudice titolare.

All'udienza del 21.02.2020 il processo perveniva a questo decidente e si rinnovava l'apertura del dibattimento, confermandosi le ordinanze istruttorie così come in precedenza formulate e disponendo darsi lettura all'attività istruttoria svolta in precedenza.

All'udienza del 04.12.2020 la difesa aderiva all'astensione dalle udienze.

All'udienza del 23.04.2020 le parti formulavano e illustravano, altresì, le rispettive conclusioni nei termini di cui al verbale di udienza, da intendersi qui richiamato e, all'esito della camera di consiglio, e si pronunciava la decisione mediante lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A è chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 572 c.p. commesso ai danni della moglie e del figlio.

Affrontando la disamina del materiale istruttorio, occorre prendere le mosse dalla denuncia della persona offesa, acquisita ex art. 512 c.p.p., che, in data 17.05.2014, riferiva di essere sposata con l'odierno imputato da circa nove anni.

Riferiva di diversi episodi di violenza fisica e verbale commessi dal marito nei propri confronti e nei confronti del figlio: il 17/05/2014 (violenza contro le cose, insulti, minacce, strattonamento per il capo); il 16/05/2014 (violenza contro le cose e minacce).

La donna aggiungeva, altresì, di altri episodi di minacce indirette e violenze (tentativi di suicidio, lancio di un coltello), precisando che tali episodi erano frequenti, soprattutto negli ultimi sei mesi.

Alla luce delle predette risultanze probatorie e della relativa valutazione, ritiene questo decidente che non possa affermarsi la responsabilità penale dell'odierno imputato per il reato contestato, per le ragioni di seguito rilevate.

Occorre rilevare, invero, che nel caso di specie il compendio accusatorio è costituito unicamente dalle dichiarazioni della persona offesa, acquisite ex art. 512 c.p.p.

Orbene, *“le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio, ancorché legittimamente acquisite, non possono - conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza europea, in applicazione dell'art. 6 della CEDU - fondare in modo esclusivo o significativo l'affermazione della responsabilità penale”* (Cass. Sez. 1, *Sentenza n. 14243 del 26/11/2015*).

Da ciò discende l'assoluzione dell'odierno imputato per insussistenza del fatto.

Si indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.,

assolve A dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 544 co 3 c.p.p.,

indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Catania, 23.04.2021

Il Giudice

(dott.ssa Anna Pappalardo)



TRIBUNALE DI CATANIA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
il 9/7/2021

